

COMUNE DI MARRUBIU

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 aprile 2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30 aprile 2015 (articoli da 1 a 25)

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 24 giugno 2015 (articoli da 26 a 43)

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2016

SOMMARIO

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - DICHIARAZIONI

Articolo 5 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

Articolo 6 – SCADENZE DI VERSAMENTO

Articolo 7 – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Articolo 8 – RISCOSSIONE ORDINARIA

Articolo 9 - ACCERTAMENTO

Articolo 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 11 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 12 - RIMBORSI

Articolo 13 - CONTENZIOSO

Articolo 14 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 15 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 16 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 17 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 18 – EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 18 BIS – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

Articolo 19 - ESENZIONI

Articolo 19 BIS – ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO

Articolo 20 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 21 – FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

Articolo 22 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

Articolo 23 - VERSAMENTI

Articolo 24 – DILAZIONE DEI VERSAMENTI

Articolo 25 – DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

CAPO III - LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 26 – RINVIO

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 27 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 28 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 29 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 30 – ESCLUSIONE E AGEVOLAZIONIO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 31 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 32 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 33 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 34 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 35 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 36 – DETERMINAZIONE DEGLI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 37 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 38 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 39 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 40 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 41 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Articolo 42 – RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 43 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 44 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Marrubiu dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Marrubiu relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

DICHIARAZIONI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI. Tale obbligo, a pena di decadenza, è esteso anche alle richieste finalizzate all'esclusione, riduzione ed esenzione, nonché al loro venir meno. È fatta salva ogni diversa disposizione in materia di IMU.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso il Servizio Tributi del Comune, ovvero è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente: <http://www.comunemarrubiu.it>
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dell'avvenuta accettazione in caso di PEC.
5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, ovvero scannerizzata con allegata copia del documento di identità.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
7. Nel caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati è fatto obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
8. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno se esistente.
9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

12. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione indicata nella denuncia di cui al comma 9. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

13. Per il riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni tariffarie la dichiarazione prevista dal comma 1 è integrata da idonea documentazione che dimostri la sussistenza delle condizioni per ottenere il beneficio tributario richiesto..

13.Bis Le riduzioni operano di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Per la TARI, se la richiesta è stata presentata dopo l'avviso di pagamento emesso dal Comune ed entro il termine previsto dal comma 1, si rettifica l'avviso già emesso. Se questo è stato già pagato l'eccedenza versata potrà essere compensata con il tributo dovuto per l'anno successivo, ovvero rimborsata a discrezione del contribuente.

13 Ter ABROGATO

13.Quater ABROGATO

14. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione.

15. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Articolo 5

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dei tributi che compongono la IUC è effettuato con modello unificato di versamento F24.
2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'Euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Articolo 6

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento delle diverse componenti della IUC, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e agli altri tributi che compongono la IUC.
2. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità prevista.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, ovvero entro il diverso termine stabilito dal Consiglio Comunale nella delibera di cui al comma 1.
4. **Qualora il contribuente versi in stato di documentato disagio, può richiedere la rateizzazione del debito tributario derivante da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e riscossione coattiva.**
5. **Il Funzionario Responsabile del tributo, previa verifica di quanto dichiarato e della documentazione allegata, concede la rateizzazione.**

Articolo 7

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. L'Ufficio Tributi del Comune informa l'utenza con avvisi pubblici e/o comunicazioni personali sulla scadenza dei tributi locali, modalità di pagamento ed altre informazioni utili per il regolare adempimento delle obbligazioni tributarie.
2. Nei casi previsti dalla legge è altresì inviato un avviso bonario, insieme ai modelli di pagamento. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

Articolo 8

RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi di pagamento preventivamente compilati per quanto riguarda la TARI; mentre l'IMU e la TASI sono versate in autoliquidazione in due rate con scadenza la prima (acconto) il 16 giugno e la seconda (saldo) a congruaggio il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento di IMU e TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alla scadenza prefissata.

Articolo 9

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. *Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.*
3. *bis Delle rettifiche apportate viene data informazione al contribuente adottando le più idonee forme di comunicazione.*
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. L'Ufficio Tributi non emette avviso di accertamento quando l'importo complessivo per imposta, sanzioni ed interessi non supera i 18 €uro. Tale limite non si applica nel caso di violazioni ripetute.

Articolo 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 11

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12

RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data del versamento, in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
3. Su richiesta del contribuente, da presentare al Comune unitamente alla medesima istanza di rimborso o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diritto allo stesso, le somme da rimborsare possono essere compensate con il medesimo tributo dovuto dal contribuente, anche per l'anno successivo.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori all'importo di 12 Euro.

Articolo 13

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 14

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. I regolamenti di applicazione della TARSU, dell'ICI, e dell'IMU restano in vigore per la definizione delle obbligazioni tributarie relative ad anni precedenti, non ancora perfezionate.
3. Il presente regolamento deve ritenersi automaticamente adeguato per effetto delle modifiche alla normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 15

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, comprese le aree fabbricabili.
3. **L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali restano in vigore le aliquote deliberate o di legge e le detrazioni previste dal comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011.**

4. ABROGATO

Articolo 16

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 15 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente

regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

Articolo 17

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2 bis la detrazione di 200,00 Euro prevista per l'abitazione principale, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP / ATER, ovvero agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

3. Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Articolo 18

Equiparazione alla abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

3. ABROGATO

4. L'agevolazione spetta per una sola unità immobiliare.

5. ABROGATO

Articolo 18 BIS

Abitazioni concesse in comodato a parenti

1. Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 19

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Marrubiu è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ;

d. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

e. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 16 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

f. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**

g. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

h. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

i. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

j. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

k. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alle lettere d), f), i), j) e k) il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

Articolo 19 BIS

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO

- 1. Si applica l'aliquota stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale relativamente alle abitazioni locate a canone concordato. In mancanza di specifica aliquota si applica l'aliquota ordinaria.**

2. Per gli immobili di cui al precedente comma l'imposta, determinata applicando l'aliquota di cui sopra, è ridotta al 75 per cento.
3. I soggetti di cui al comma precedente, al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, devono produrre all'ente impositore la certificazione comprovante i fatti oggetto di beneficio, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria.

Articolo 20

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. *Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*
4. *Sono altresì di spettanza comunale le somme incassate a titolo di imposta sulla quota statale IMU-2012, derivanti dalle attività di accertamento, nonché i maggiori importi incassati a titolo di interessi e sanzioni.*

Articolo 21

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del tributo sulla base di uno dei seguenti documenti:
 - una perizia redatta per conto del proprietario da tecnico abilitato;
 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal contribuente.

Le dichiarazioni presentate possono essere sottoposte ad accertamento per il tramite degli uffici comunali.

2. Si intende inagibile un fabbricato che si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi del DPR 380/2001, art 3 comma i, lett. a, come da esempio:
 - lesioni a strutture portanti orizzontali (solai e tetti);
 - lesioni a strutture portanti verticali;

- Edifici fatiscenti o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino.
3. Si intende inabitabile un fabbricato che si trova in uno stato di degrado che comprende tutte le seguenti situazioni:
 - Mancanza di servizi igienico sanitari, impianto idrico ed elettrico;
 - Assenza di infissi interni ed esterni;
 - Opere di finiture interne in corso di completamento.
 4. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
 5. I fabbricati accatastati in categoria F2 sono esenti dall'applicazione dell'imposta.
 6. Le dichiarazioni presentate possono essere sottoposte ad accertamento per il tramite degli uffici comunali.

Articolo 22

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e costituire un parametro dell'attività di controllo dell'Ufficio Tributi con deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, sono determinati per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Dal 01 gennaio 2014 cessano di avere efficacia le precedenti delibere di cui al comma 2 già adottate ai fini ICI.
4. In mancanza di adozione della delibera di cui al comma 2 il valore imponibile delle aree fabbricabili sarà verificato con gli ordinari strumenti utilizzati per l'accertamento della IUC.

Articolo 23

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a euro 12,00
9. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. I versamenti dell'IMU si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che di tale versamento sia data preventiva comunicazione all'Ufficio tributi del Comune.

Articolo 24

DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta.
2. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Articolo 25

DILAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di 12 rate mensili.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine ordinario di versamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 26

RINVIO

1. Per l'anno di imposta 2014 la TASI viene applicata con riduzione a zero delle aliquote applicabili.
2. Per l'applicazione dell'imposta si rinvia a quanto disposto nella Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ed alle disposizioni regolamentari riferite all'IMU in quanto compatibili.
3. Il Consiglio Comunale, con propria delibera, da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio, decide se confermare la riduzione a zero delle aliquote, ovvero se introdurre l'imposta ed in quale misura.

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 27

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, *compresi i locali pertinenziali*;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui *i locali destinati a comunità*, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono escluse dalla TARI:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c. i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Articolo 28

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 29

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezze inferiori o uguali a metri 1,50;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 30

ESCLUSIONE E AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A titolo esemplificativo non sono soggette alla TARI:

a. le superfici adibite all'allevamento di animali;

b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private;

d. le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento dei rifiuti assimilati agli urbani.

3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di

cui al comma 1 si applicano delle percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Si riportano di seguito le categorie e le percentuali di riduzione previste all'art. 4 co. 4 del "Regolamento comunale per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani", redatto ai sensi dell'art. 198 del d. Lgs. 152/06 e approvato con delibera di C.C. n. 39 del 05 giugno 2010:

ATTIVITÀ	% DI RIDUZIONE FORFETARIA
Autocarrozzerie e Falegnamerie	50%
Autofficine	50%
Gommisti	50%
Tipografie	50%
Industrie meccaniche e carpenterie metalliche	35%
Lavanderie/Tintorie	70%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Studi dentistici e veterinari	10%

4. Al fine di beneficiare dell'esclusione e delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate;

Articolo 31

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 5 mq. Per colonnina di erogazione.

Articolo 32

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma versata al Comune dal Ministero dell'Istruzione è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 33

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta:

a. da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;

- b. da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 34

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché comunicata all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data della cessazione.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 35

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 36

DETERMINAZIONE DEGLI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune **alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione**, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le collaboratrici familiari, badanti e simili che dimorano presso la famiglia.
2. Su segnalazione documentata del contribuente, dal numero complessivo risultante all'anagrafe del comune l'Ufficio Tributi esclude:
 - a) il componente del nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute debitamente certificati;
 - b) *lettera soppressa.*
 - c) i componenti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, i quali risultino degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili per un periodo non inferiore a SEI mesi, previa documentazione giustificativa.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 37

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 38

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 39

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50,00%.

4. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 40

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: percentuale di riduzione -30,00%, *da calcolare sulla parte variabile della tariffa*;
 - b) *per una ed una sola unità immobiliare occupata o detenuta dagli iscritti AIRE che possiedano i requisiti di cui all'art. 18 comma 2 del presente Regolamento: la TARI è ridotta di due terzi*;
 - c) per unico occupante, limitatamente ai soggetti con parametro ISEE non superiore a 15.000,00 €: percentuale di riduzione -30,00%, *da calcolare sulla parte variabile della tariffa*.
 - d) del 50% per nuclei familiari composti esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni e parametro ISEE non superiore a 15.000 €*uro*. L'agevolazione è riconosciuta dall'anno di imposta successivo a quello di compimento dell'età. *La riduzione è calcolata sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa*.
 - e) *per i nuclei familiari costituiti da 5 componenti: percentuale di riduzione del 20% da calcolare sulla parte variabile della tariffa*;
 - f) *per i nuclei familiari costituiti da 6 o più componenti: percentuale di riduzione del 30% da calcolare sulla parte variabile della tariffa*.
2. **Per l'anno di imposta 2015 la certificazione ISEE deve essere presentata entro il 31 agosto 2015. Per gli anni successivi la richiesta di riduzione e la documentazione integrativa, compresa la certificazione ISEE, deve essere presentata entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di imposta.**
3. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se comunicate all'Ufficio Tributi entro il termine stabilito al comma 2.
4. **E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura percentuale massima del 5% che sarà definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.**

Articolo 41

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La TARI si applica, nella parte variabile, nella misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. Ai fini del riconoscimento della predetta agevolazione dovrà essere presentata apposita dichiarazione trasmessa all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o di variazione.

Articolo 42

RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta nella seguente misura:
 - del 20% per le zone in cui non è effettuata la raccolta della frazione umida;
 - del 60% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sino a 1.000 metri;
 - del 70 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, più di 1.000 metri.

Articolo 43

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2014 sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) *lettera soppressa;*
 - b) del 50% per nuclei familiari composti esclusivamente da persone con invalidità superiore al 66%, comprovato da idonea documentazione sanitaria.
 - c) *Per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti svolge attività lavorativa, di studio o di volontariato fuori dalla Provincia di Oristano per un periodo, anche non consecutivo, non inferiore a 183 giorni (riferiti allo stesso anno solare) è riconosciuta la seguente agevolazione: percentuale di riduzione del 30% da calcolare sulla parte variabile della tariffa.*

2. *Per l'anno di imposta 2015 le riduzioni previste al comma 1 sono applicate dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento se la richiesta è presentata entro il 31 agosto 2015. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare richiesta all'Ufficio Tributi entro il termine stabilito dal Consiglio Comunale.*
3. *E' onere del richiedente allegare alla richiesta di riduzione idonea documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti oggettivi per il loro riconoscimento.*
4. *Le riduzioni ed esenzioni previste nel presente articolo possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In tal caso la copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.*

Articolo 44

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora siano applicabili più riduzioni o agevolazioni, di norma si applica la riduzione o agevolazione più favorevole all'utente.
2. **Sono in ogni caso applicate le riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio, che viene calcolata prima della successiva riduzione.**
La somma delle riduzioni o agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche su base annua non può superare il 70% del tributo dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

